



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Ufficio III

Oggetto: Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura. Riallocazione funzioni di monitoraggio Confidi - Modalità di invio della documentazione – Revisione relazione sull'operatività – Spese richieste a rimborso – Chiarimenti Associazioni/Fondazioni.

Riallocazione funzioni di monitoraggio Confidi.

Con circolare interdipartimentale del 29 gennaio 2009, come integrata dalla circolare del 09 febbraio 2010, sono state assegnate ad alcune Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze le funzioni di controllo e monitoraggio dei Confidi operativi nel territorio di competenza delle stesse DTEF, relativamente alla gestione dei Fondi di prevenzione dell'usura di cui all'art. 15, legge 8 marzo 1996, n.108.

L'art. 2, comma 1 – ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha disposto la soppressione delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze. Il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010, attuativo della predetta disposizione, ha disposto la cessazione di ogni attività di competenza delle DTEF a decorrere dal 1° marzo 2011.

In considerazione della predetta soppressione, l'attività di controllo e monitoraggio della gestione dei Fondi di prevenzione dell'usura, già svolta dalle DTEF, individuate con le circolari di cui sopra, è riallocata, a decorrere dal 1° marzo 2011, presso la Direzione V del Dipartimento del Tesoro, cui, pertanto, spetta la gestione di tutti i rapporti con i Confidi.

Modalità invio documentazione

I Confidi, le Associazioni e le Fondazioni già in possesso di posizione identificativa¹ provvedono alla trasmissione della domanda di contributi, comprensiva di allegati, della documentazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 315/1997 e della ulteriore eventuale documentazione, tramite l'inserimento dei documenti in un'applicazione Web, all'indirizzo <https://gfa.tesoro.it/upload>, al quale accederanno inserendo username e password.

Le credenziali per l'accesso verranno comunicate dall'Amministrazione tramite e-mail.

¹ Circolare del 27 gennaio 2004: Pos n. «Tipo» / «Reg» / «Progr».

L'Amministrazione ritiene che, la trasmissione della documentazione mediante l'inserimento nell'applicazione consenta una maggiore semplificazione dell'azione amministrativa, in linea con le recenti indicazioni del codice dell'amministrazione digitale, secondo il quale *“la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.”*

Per garantire la massima efficienza del sistema, si invitano gli enti a caricare i file in formato PDF/A, della dimensione massima di 5 Mb. A tal fine, si invitano gli enti che devono trasmettere documenti riferibili non esclusivamente all'attività di prevenzione (ad es: verbali di assemblea, etc) ad inserire nell'applicazione solamente uno stralcio degli stessi, relativamente alla parte inerente la prevenzione dell'usura.

Gli enti che provvedono ad inserire un documento nell'applicazione hanno riscontro dell'esito dell'inserimento stesso da parte dell'applicativo e, inoltre, possono consultare lo storico delle attività effettuate. La data di caricamento dei documenti viene considerata quale data di spedizione della documentazione da inviare normativamente entro il 31 marzo a questo Ministero.

La procedura sopra descritta non è utilizzabile né dagli enti non ancora in possesso di posizione identificativa, né dalle Associazioni e Fondazioni relativamente ai documenti giustificativi attinenti alle spese richieste a rimborso. In tali casi gli enti provvederanno all'invio cartaceo dei documenti all'indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Ufficio III, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma.

Modifica relazione sull'operatività.

Come già anticipato con la circolare del 3 dicembre 2010, si apportano alcune modifiche/integrazioni alla relazione sull'operatività, che di seguito si riassumono.

La tabella che riepiloga i finanziamenti garantiti è stata integrata con il campo relativo alla percentuale garantita dal Confidi con il fondo rischi ordinario e con il campo relativo agli eventuali cogaranti.

Nella tabella relativa alle escussioni sono state introdotte due colonne riferibili all'anno di erogazione del finanziamento e all'anno in cui si è verificata l'escussione del fondo.

E' stata introdotta una tabella riepilogativa delle forme di investimento e dei relativi interessi prodotti nell'anno di gestione.

Inoltre, al fine di una maggiore intellegibilità dei dati è stato aggiunto il campo relativo al totale delle spese effettivamente prelevate dal fondo antiusura.

Il modello della nuova relazione sull'operatività è scaricabile all'indirizzo:

http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/documentazione.html.

Spese richieste a rimborso.

I rimborsi per spese, di cui alla circolare del 27 gennaio 2004 e alla circolare del 3 dicembre 2010, non sono cumulabili con quelli eventualmente ricevuti a qualsiasi titolo per le medesime spese da altri soggetti. A tal fine le Associazioni e le Fondazioni che richiedono il rimborso delle

spese, nonché i Confidi, limitatamente al rimborso delle spese legali, devono fornire apposita dichiarazione da inviare, debitamente compilata, tramite l'applicazione Web sopra indicata.

Il modello della dichiarazione è scaricabile all'indirizzo:

http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/documentazione.html.

Chiarimenti Associazioni/Fondazioni

Alcune Fondazioni e Associazioni antiusura hanno richiesto chiarimenti sull'applicabilità delle prescrizioni previste dalla circolare del 27 gennaio 2010 in merito alla rinegoziazione². Al riguardo si precisa che la ratio della citata circolare è quella di massimizzare l'efficiente allocazione delle risorse pubbliche, per far sì che le stesse vengano impiegate esclusivamente a vantaggio di soggetti che hanno difficoltà di accesso al credito legale, obiettivo che verrebbe meno qualora l'operazione potrebbe essere finalizzata a soddisfare unicamente le istanze creditrici della banca finanziatrice³. Successivamente l'Amministrazione⁴ ha anche chiarito che, qualora l'operazione di rinegoziazione rientri in un'operazione di ristrutturazione globale e assuma valore marginale, la stessa operazione appare condivisibile.

Pertanto, poiché la sopra esposta *ratio* risulta univoca, indipendentemente dagli enti che pongano in essere eventuali operazioni di rinegoziazione, si ritiene che qualora la fattispecie si presenti ad Associazioni o Fondazioni, le stesse debbano osservare i limiti di cui alla già citata circolare del 27 gennaio 2010.

IL DIRIGENTE
Firmatario1

² Circ. del 27 gennaio 2010: operazione di rinegoziazione di finanziamento: *qualora il debitore sia già esposto nei confronti della stessa banca che concede tale rinegoziazione*

³ Circ del 27 gennaio 2010.

⁴ http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/info/faq.html